

CONVENZIONE

PER LO SVILUPPO DEL “PROGETTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE”

TRA

Università degli Studi di Genova (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2024.

E

Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (di seguito “ALISEO”), con sede legale in Genova, Via San Vincenzo 4, 16121, pec: direzione@pec.aliseo.liguria.it, partita iva 0257586990, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Michele Scarrone domiciliato per la carica in Via San Vincenzo 4, 16121 Genova.

E

Ordine degli Psicologi della Liguria, con sede legale in Genova, Via Piazza della Vittoria 14, 16121, pec: liguria.ordinepsicologi@psypec.it, codice fiscale 95032730103, rappresentata dalla Presidente, dott.ssa Mara Donatella Fiaschi.

PREMESSO CHE

a) l'Università ha aderito al Protocollo Prefettizio sul contrasto alla violenza di genere stipulato in data 7.06.2022 con durata di quattro

anni e finalizzato a potenziare, su tutto il territorio regionale, le azioni già intraprese dalle Parti in virtù del precedente Protocollo sottoscritto in data 8.3.2018, volte all'individuazione, prevenzione e contrasto dei reati di violenza ai danni di donne, minori, e persone vulnerabili;

b) l'Università metterà a disposizione per l'A.A. 2024 – 2025 proprie risorse umane e finanziarie per la realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito della tematica prevenzione e contrasto alla violenza di genere in tutte le sue manifestazioni;

c) l'Università ha attivato nel tempo, nell'ambito dei propri corsi di studio, numerosi insegnamenti, e organizzato convegni e seminari inerenti la tematica della violenza di genere;

d) il *Progetto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere* dell'Università di Genova si configura nella sua organicità di sistema (punto di ascolto, formazione e ricerca) come modello innovativo di riferimento sul territorio nazionale;

e) il Progetto intende mettere a sistema e implementare con forza le azioni volte alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere concentrandosi su un servizio offerto all'intera comunità accademica (studentesse e studenti, personale docente e tabs), anche attraverso l'attivazione di un "Punto di ascolto" all'interno dell'Università;

f) in data 18 giugno 2024 è stata sottoscritta tra Regione Liguria e ALISEO la convenzione approvata con DGR n. 592/2024;

g) la convenzione di cui alla DGR 592/2024 ha per oggetto la realizzazione da parte di ALISEO di attività finalizzate alla promozione delle pari opportunità e alla prevenzione e contrasto della violenza di

genere in collaborazione con la struttura regionale competente in materia;

h) in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, ALL-SEO garantisce, attraverso risorse in possesso di specifiche competenze, il supporto alla struttura regionale per attività finalizzate ad aumentare - nella pubblica opinione e nel sistema educativo - il livello di consapevolezza sulle radici strutturali, sulle cause e sulle conseguenze della violenza di genere, nonché sulla rete dei servizi territoriali competenti, ivi compresi quelli dedicati al trattamento degli autori di violenza;

i) l'Ordine degli Psicologi della Liguria (O.P.Lig.), istituito con L. 56/89, è un ente pubblico non economico che:

- svolge azione di tutela della professione, promuove la professione psicologica nella società, opera per il rafforzamento della cultura professionale sia al proprio interno sia nei confronti della cittadinanza e svolge azione di tutela delle iscritte e iscritti attraverso l'osservanza del codice deontologico;

- promuove una visione della psicologia quale disciplina impegnata non solo nella riparazione del danno e nell'intervento sul disagio, ma anche nella prevenzione e nella promozione della salute, in modo sinergico con altre discipline e professionalità;

- promuove la professione psicologica presso aziende, enti, istituzioni pubbliche e private affinché si avvalgano del contributo di psicologhe/i per lo sviluppo e la tutela della salute.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto/Finalità

1. Le parti intendono realizzare azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere attraverso lo sviluppo di un Progetto di studio e ricerca che preveda anche la costituzione di un Punto di ascolto all'interno dell'Università, garantendo l'anonimato di chi richiederà il servizio affidato ad una figura professionale con esperienza specifica in materia.

Art. 3 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Genova: la referente è la prof.ssa Nicoletta DACREMA;

Per ALISEO: la referente è la dott.ssa Angela Catania;

Per l'Ordine degli Psicologi della Liguria: la referente è la dott.ssa Mara Donatella Fiaschi.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. Per l'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano a costituire, in via sperimentale, per la durata di un anno il "Punto di ascolto" presidiato da una/uno psicologa/o che assicuri per tutta la comunità accademica, con garanzia di anonimato, un intervento di

“bassa soglia” per quattro ore a settimana, durante l’arco dell’anno, oltre a duecento ore per lo svolgimento di laboratori tematici in presenza e a distanza tenuti dal professionista anche invitando professionisti e operatori esperti del settore.

2. La/Lo psicologa/o indirizzerà le persone interessate verso i Centri antiviolenza e/o i Centri di recupero per persone maltrattanti, in tutti i casi riconducibili a violenza di genere, coordinandosi con gli stessi.

3. L’Università degli Studi di Genova si impegna a:

- mettere a disposizione proprie risorse e i locali per l’erogazione del servizio. In particolare, l’Ufficio di riferimento per le attività oggetto del Punto di ascolto è individuato nell’Area Personale;
- collaborare con lo/a psicologo/a attraverso i propri organi e servizi già esistenti (CPO, CUG, Supporto psicologico di Ateneo, Consulente di fiducia, Servizio Counseling);
- studiare, con approccio multidisciplinare, le dinamiche predisponenti e causali delle situazioni ed eventi inerenti la violenza di genere, esaminandone sia gli aspetti socio-culturali sia quelli prettamente patologici;
- promuovere le iniziative indicate nella presente convenzione mediante la realizzazione di capillari campagne di comunicazione;

ALISEO si impegna:

a) a mettere a disposizione con le risorse all’uopo conferite da Regione Liguria una figura professionale psicologica, specializzata sul

tema del contrasto alla violenza di genere, selezionata attraverso avviso pubblico, che per un periodo di mesi 12 svolgerà la sua attività presso il Punto d'Ascolto nell'ambito degli spazi individuati dall'Università degli studi di Genova oltre allo svolgimento, in parallelo di laboratori tematici sull'argomento;

b) a promuovere le iniziative indicate nella presente convenzione mediante la realizzazione di campagne di comunicazione dedicate;

Art. 5 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra le parti è finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 6 – Oneri economici

1. Gli oneri economici sono a carico di ALISEO:

- per l'attivazione del contratto con lo/la psicologo/a preposto/a al Punto di ascolto, per la durata di 12 mesi per 4 ore a settimana, e per lo svolgimento delle attività mirate che lo/la psicologo/a intraprenderà per un importo complessivo di 10.000,00 euro.

- per la gestione dei laboratori tematici per un totale di 200 ore per un importo di 10.000,00 euro complessivi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La convenzione ha durata sperimentale di un anno dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera degli Organi competenti.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università, di ALISEO, dell'Ordine degli Psicologi della Liguria, coinvolti in eventuali progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed

agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 – Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza degli stessi in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di questi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione, e, in particolare, nell'ambito del Punto di ascolto, siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente

Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art 13 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra-

zione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di tutte le Parti.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà alle altre parti il rimborso della rispettiva quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Agenzia Ligure Per Gli Studenti E L'orientamento Aliseo

Il Direttore Generale

Dott. Michele Scarrone

Ordine degli Psicologi della Liguria

La Presidente

Dott.ssa Mara Donatella Fiaschi